

# Regolamento 303/2008/CE


## La certificazione dei Frigoristi

**Aggiornamenti sullo stato di attuazione della normativa europea, tra i ritardi del legislatore italiano e i falsi allarmismi di alcuni operatori di settore**

**C**hi non ricorda Il marchese Onofrio del Grillo interpretato da Alberto Sordi nel celebre film di Mario Monicelli? Siamo a Roma nel 1809, la città è sotto il dominio di Papa Pio VII. Il marchese, che apparteneva ad una nobile famiglia fedele al Papa, fa suonare a morto contemporaneamente tutte le campane delle chiese di Roma, come di norma avveniva in occasione di imminenti pericoli o di eventi potenzialmente nefasti. Il Marchese desiderava annunciare la morte della Giustizia, come dice egli stesso al Papa Pio VII, confessando il proprio misfatto. In questa sede non desidero trattare la tematica relativa al concetto di Giustizia, estremamente vago oggi, ma

desidero soffermarmi invece sull'allarme sociale che producevano allora le campane, immotivatamente, suonate a morte e che producono oggi talune notizie non veritiere o comunque imprecise. Ogni abitante Romano attribuiva al suono delle campane un proprio significato: chi lo straripamento del Tevere, chi presagi di guerra e chi, invece, la morte del Papa. Solo successivamente e dopo gli inevitabili problemi, si scopriva invece che le campane erano solo una beffa, uno scherzo del marchese del Grillo. Oggi accade lo stesso quando qualcuno comincia a suonare con gran forza le campane che annunciano l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative, prefigurando scenari inveritieri che creano solo allarmismo e confusione al solo fine di alimentare profitti che risultano, almeno per ora, totalmente ingiustificati. Molti frigoristi italiani, infatti, come gli abitanti di Roma nel film interpretato da Sordi,

vengono allarmati da campanari di ogni sorta che li spingono ad investire tempo e denaro in prove teoriche e/o pratiche e/o in certificazioni che risultano, ad oggi, prive di qualsiasi valore legale, in quanto emesse da soggetti che risultano ancora privi dei titoli necessari all'emissione dei suddetti certificati. Mi riferisco alle recenti iniziative poste in essere da taluni soggetti che, pur in assenza di norme di legge e/o regolamentari e della necessaria designazione Statale, pubblicizzano, talvolta con forme ingannevoli, la valutazione e la certificazione dei frigoristi in ottemperanza al Regolamento della Commissione Europea n. 303/2008 che disciplina i "requisiti minimi" e le "condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra".



### E voi cosa ne pensate?

Scrivete a:

zerosottozero@tecnichenuove.com

fax 0239090331

**“L'Italia ha omesso di comunicare alla Commissione europea la propria intenzione di avvalersi di un sistema provvisorio di certificazione e ha altresì omesso la designazione degli enti deputati al rilascio dei certificati provvisori”**

Tali soggetti, purtroppo, non si limitano alla promozione di servizi senza essere in possesso delle necessarie autorizzazioni, ma annunciano anche la data del 4 luglio 2011 quale spartiacque definitivo a partire dal quale i frigoristi italiani non potranno più svolgere la propria attività se privi della certificazione prescritta dal Regolamento 303/2011, talvolta definita anche come il “*Patentino del frigorista*”. Tali annunci risultano inveritieri o comunque imprecisi per le ragioni che saranno illustrate in seguito.

### **Campane bufaline**

Per chiarire le motivazioni che rendono inutili e complessivamente dannosi i suddetti allarmismi, risulta necessario illustrare la reale portata dell'art. 6 del Regolamento 303/2008 che prevede il famoso termine del 4 luglio 2011. Il termine in questione costituisce, in realtà, la data ultima di validità dei “*certificati provvisori*” che sono previsti dal sistema “*transitorio*” di cui agli artt. 6 e 9 del Regolamento 303/2008. Tale sistema è stato istituito dal legislatore comunitario quale unica alternativa, limitata nel tempo, al regime di certificazione del personale e delle imprese che dovrà essere istituito, in via definitiva, ai sensi del suddetto regolamento. L'esercizio di tale alternativa provvisoria da parte dell'Italia necessitava però di provvedimenti di attuazione che nel caso di specie non sono stati adottati. L'Italia ha infatti omesso di comunicare, entro il 4 luglio 2008, alla Commissione europea, la propria intenzione di avvalersi di un sistema provvisorio di certificazione ed ha altresì omesso la designazione, che doveva avvenire entro il 4 gennaio 2009, degli enti deputati al rilascio dei certificati provvisori. Al contempo, il nostro paese ha anche omesso di istituire un sistema di certificazione definitivo, con conseguente, sostanziale, inadempimento del nostro stato a tutti gli obblighi comunitari derivanti dal Regolamento 303/2008/CE. Ne deriva che non risultano ancora emessi in Italia certificati provvisori ai sensi del Regolamento 303/2008/CE con conseguente irrilevanza, allo stato attuale, del termine del 4 luglio 2011. Detto termine risulta, invero, rilevante per soli tre paesi europei, la Spagna, il Portogallo e la Polonia, gli unici che hanno legittimamente istituito un sistema provvisorio di certificazione ai sensi del regolamento 303/2008/CE, come indicato nella figura di seguito riportata. Al di là delle campane bufaline suonate fragorosamente, i frigoristi italiani necessiterebbero invece di conoscere la data di effettiva emanazione ed entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del Regolamento 303/2008/CE, piuttosto che la data a partire dalla quale cesseranno di avere efficacia certificati provvisori che finora non sono stati emessi e che con ogni probabilità non saranno mai emessi visto che detti sistemi di certificazione, per espressa volontà del legislatore comunitario, cesseranno in ogni caso di avere efficacia in data 4 luglio 2011. Per i frigoristi italiani risulterebbe inoltre maggiormente utile conoscere quali saranno gli organismi designati alla valutazione ed alla certificazione del personale ai sensi del regolamento 303/2008, in modo tale da potersi organizzare a livello operativo ed evitare il rischio di incorrere in inutili spese per l'ottenimento di certificazioni prive di valore legale emesse da enti non autorizzati.

### **Lo stato della certificazione in Italia**

Alla luce di quanto esposto in precedenza, deriva che in Italia non risulta ancora possibile conseguire le certificazioni previste dal Regolamento 303/2008, in quanto non sono stati ancora effettuati i necessari accreditamenti ed in quanto il Ministero dell'Ambiente non ha ancora provveduto alla designazione degli organismi di valutazione e di certificazione competenti.

Eventuali certificazioni che venissero emesse da enti Italiani precedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni di esecuzione del Regolamento 303/2008 potrebbero, eventualmente, in presenza degli opportuni presupposti, assumere rilevanza sul piano volontario e non già ai fini del regolamento medesimo. Allo stato attuale non è, infatti, possibile stabilire quali soggetti saranno ritenuti idonei ad ottenere la designazione da parte delle autorità competenti.